

§ 2.1.97 - L.R. 5 settembre 1996, n. 38.

**Modifiche alla Legge Regionale 6 Settembre 1984, n. 46  
"Tutela sanitaria delle attività sportive" come  
modificata dalla Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 38 .**

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 25/09/1996 )

*Artt. 1. - 8. (1)*

*Art. 9. (Norme finali).*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

- a) provvede all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono;
- b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 46/1984 come modificata dalla presente legge;
- c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica;
- d) determina le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo;
- e) nomina i componenti e definisce le modalità di funzionamento del Comitato di controllo per la medicina dello sport.

*Art. 10. (Abrogazione di norme).*

1. Gli articoli 12 e 15 della legge regionale 46/1984 sono abrogati.

*Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Note**

(1) Modificano ed integrano la L.R. 6 settembre 1984, n. 46 .